



Proposta	n. PDET-2026-198 del 05/03/2026
Determinazione dirigenziale	n. DET-2026-164 del 05/03/2026
Oggetto	Adesione all'Accordo Quadro Consip relativo all'affidamento dei servizi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le pubbliche amministrazioni (CIG master A023470AAF) per la durata di 4 anni
Dirigente adottante	Servizio Prevenzione E Protezione - Pollicino Francesco
Dirigente proponente	Servizio Prevenzione e Protezione - Pollicino Francesco
Responsabile del procedimento	Pollicino Francesco

Questo giorno *05/03/2026* il Responsabile di Servizio Prevenzione e Protezione, Pollicino Francesco, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 19 del 26/02/2026 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

VISTI:

- la D.D.G. n. 159 del 30/12/2025 recante “Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2026-2028, del Piano Investimenti 2026-2028, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2026, del Budget generale e della Programmazione di Cassa per l'esercizio 2026.”;
- la D.D.G. n. 160 del 30/12/2025 recante Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2026, così come modificata dalla D.D.G. n. 24 del 26/02/2026;
- la D.D.G. n. 6 del 31/1/2024 recante l'approvazione del nuovo schema di “Patto di integrità in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
- il Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia approvato con D.D.G. n. 19 del 26/2/2026;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture di Arpae approvato con D.D.G. n. 136 del 29/12/2023;
- la D.D.G. n. 137 del 29/12/2023 recante la “Disciplina per le modalità di corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023” (d'ora in poi Regolamento Incentivi);

RICHIAMATI:

- il D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 recante “ Codice dei contratti Pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante Delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- l'art. 1 comma 449 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 in virtù del quale le amministrazioni statali, centrali e periferiche, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro stipulate da Consip s.p.a.;

PREMESSO

- che ARPAE, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, deve dotarsi di un servizio deputato allo svolgimento dell'attività di sorveglianza sanitaria e di un servizio deputato all'erogazione di corsi di formazione sulla sicurezza, per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

CONSIDERATO:

- che Consip, in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 131 del 13/11/2023 e nella

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S-217 del 10/11/2023, una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a), del Codice, con più operatori a condizione tutte fissate, relativo ai servizi di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per le pubbliche amministrazioni ;

- che, all'esito della procedura suddetta, è stato sottoscritto, quale secondo fornitore individuato, con la società CONSILIA CFO S.r.L., sede legale in Roma (RM), Via Giacomo Peroni, 130/150 (P. IVA 11435101008), l'Accordo Quadro (ID 2541) della durata di 36 mesi, prorogabile per altri 12 mesi, a decorrere dalla sua sottoscrizione;
- che nell'ambito di tale Accordo Quadro le Amministrazioni contraenti emetteranno Ordinativi di fornitura della durata di 36 o 48 mesi con possibilità di ulteriore proroga ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO:

- che i servizi di cui necessita ARPAE rientrano tra quelli oggetto dell'Accordo Quadro summenzionato, e pertanto, l'affidamento dei servizi di cui trattasi deve avvenire mediante l'adesione alla stessa;
- che il Servizio Prevenzione e Protezione di Arpae ha svolto l'attività istruttoria per identificare le caratteristiche dei servizi necessari a soddisfare il proprio fabbisogno;
- che l'esigenza di acquisire tali servizi risulta inserita nel Programma Triennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2025/2027;

CONSIDERATO:

- che l'Amministrazione, individuate le tipologie di servizi occorrenti, la durata degli stessi e i costi stimati sulla base dei prezzi dedotti nell'Accordo Quadro, ha inviato alla Consilia CFO s.r.l.- quale seconda aggiudicata poichè il fornitore primo aggiudicato ha raggiunto il limite massimo previsto come quota di spettanza del lotto 2, una Richiesta Preliminare di Fornitura (prot. n. PG/2025/8809907 del 14/11/2025) per l'acquisizione dei servizi relativi ai luoghi di lavoro individuati nell'allegato alla richiesta medesima, ai fini dell'attivazione delle prestazioni previste dall'Accordo Quadro e nel rispetto delle relative modalità operative;
- il verbale del sopralluogo (prot. n. 12.12.2025.0220678.E del 2/12/2025) effettuato dal fornitore e dall'Amministrazione scrivente, finalizzato all'elaborazione della Relazione di Audit Preliminare e del successivo Piano Dettagliato delle Attività;

VISTI:

- il Piano Dettagliato delle Attività (PDA) che il Fornitore Consilia ha trasmesso in data 9/1/2026 (prot. Arpae n. 3611_E) mediante pec, che questa Amministrazione ha firmato per accettazione e trasmesso al fornitore in data 12/2/2026 (prot. Arpae 27075_E) nella versione definitiva

risultante dalla corrispondenza, conservata agli atti, intercorsa tra le parti;

- la polizza definitiva n. PC4XKTMR, contratta con Zurich Insurance Europe AG, trasmessa in data 4/3/2026, agli atti della scrivente Amministrazione;

CONSIDERATO:

- che dall'analisi del suddetto PDA si evince che il costo complessivo dell'adesione all' Accordo Quadro (Lotto 2) avente ad oggetto i servizi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le pubbliche amministrazioni (codice Sigef 2541) per la durata di 48 mesi, ammonta complessivamente ad euro 704.407,18 (oltre Iva), pari ad euro 640.370,16 per servizi a canone e una tantum ed euro 64.037,02 quale importo a consumo nella misura del 10% del costo complessivo degli altri servizi, destinato a fronteggiare eventuali necessità e fabbisogni sopravvenuti nel corso della durata del contratto, in ragione di modifiche organizzative o di organico;

RILEVATO:

- che la fornitura di cui trattasi non rientra nei settori merceologici oggetto dei Criteri Ambientali Minimi, adottati dal Ministero competente nell'ambito del Piano di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, di cui all'art. 57 del D.Lgs. 36/20023
- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI, nè sussistono conseguentemente costi per la sicurezza per il rischio da interferenze;
- che è stato acquisito il DURC della società affidataria ed è risultato regolare;
- che, come da lettera del 5/3/2026 (prot. n. 05/03/2026.0041237.I), Rup del presente appalto è il sottoscritto dirigente, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e Servizi Tecnici, e ad individuare il gruppo di lavoro preposto all'affidamento e all'esecuzione del contratto, anche al fine della corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche, ai sensi del Regolamento in materia, nella versione vigente alla data di pubblicazione del bando di gara il cui esito è stato la sottoscrizione dell'Accordo Quadro di interesse;
- che, ai sensi dell'art. 114 comma 8 del D.lgs. n. 36/2023, considerato il valore del contratto, superiore a 500.000,00 euro, si rende necessario nominare un Direttore dell'Esecuzione, come altresì disciplinato nell'allegato II.14 del succitato Decreto legislativo, individuato nella dipendente Anna Di Monaco;
- che occorre procedere all'imputazione contabile dei costi per incentivi per funzioni tecniche;

RITENUTO:

- per tutto quanto sin qui esposto, ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. n. 36/2023, di aderire all'Accordo Quadro - Lotto 2 - avente ad oggetto i servizi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le amministrazioni sottoscritto da Consip s.p.a. con l'Operatore economico Consilia CFO s.r.l. sede legale in Roma (RM), Via Giacomo Peroni, 130/150 (P. IVA 11435101008), per l'acquisizione dei servizi indicati nella Richiesta preliminare di fornitura (assunta al prot. Arpae PG/2025/8809907 del 14/11/2025), mediante emissione di Ordinativo di fornitura, per l'importo complessivo di euro 704.407,18 (oltre Iva), di cui euro 640.370,16 per servizi a canone e una tantum ed euro 64.037,02 quale importo a consumo nella misura del 10% del costo complessivo degli altri servizi, come dettagliato nel PDA RV1 del 12/2/2026 (prot. Arpae 27075_E) - CIG master A023470AAF;
- di demandare alla Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio, dott.ssa Elena Bortolotti, Utente registrato quale punto Ordinante nel sistema di acquisti in rete P.A., l'acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) e la sottoscrizione dell'ordinativo di fornitura di cui sopra;
- di dare atto che il servizio partirà dopo il verbale di inizio attività, come previsto dall'art. 5.3 del Capitolato, e verrà erogato nelle modalità di cui al Piano di Attività concordato con il Fornitore;
- di nominare, ai sensi dell'art. 114 comma 8 del D.lgs. n. 36/2023, Direttore dell'Esecuzione la dipendente Anna Di Monaco;
- di dare atto che ai fini dell'esecuzione contrattuale, il fornitore sarà nominato Responsabile Esterno dei dati personali ex art. 28 del regolamento UE n. 2016/679, mediante sottoscrizione di apposito atto di nomina allegato sub A);

ATTESTATO:

- che non sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse secondo quanto previsto dall'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023;
- la regolarità amministrativa del presente atto;
- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile espresso ai sensi del Regolamento sull'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'agenzia approvato con D.D.G. n. 109 del 31/10/2019 e revisionato dalla D.D.G. n. 19 del 26/2/2026, dal Responsabile del Servizio Amministrazione Bilancio e Controllo economico, dott. Giuseppe Bacchi Reggiani

DETERMINA

1. per tutto quanto sin qui esposto, ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. n. 36/2023, di aderire

all'Accordo Quadro - Lotto 2 - avente ad oggetto i servizi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le amministrazioni sottoscritto da Consip s.p.a. con l'Operatore economico Consilia CFO s.r.l. sede legale in Roma (RM), Via Giacomo Peroni, 130/150 (P. IVA 11435101008), per l'acquisizione dei servizi indicati nella Richiesta preliminare di fornitura (assunta al prot. Arpae PG/2025/8809907 del 14/11/2025), mediante emissione di Ordinativo di fornitura, per l'importo complessivo di euro 704.407,18 (oltre Iva), di cui euro 640.370,16 per servizi a canone e una tantum ed euro 64.037,02 quale importo a consumo nella misura del 10% del costo complessivo degli altri servizi, come dettagliato nel PDA RV1 del 12/2/2026 (prot. Arpae 27075_E) - CIG master A023470AAF;

2. di demandare alla Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio, dott.ssa Elena Bortolotti, Utente registrato quale punto Ordinate nel sistema di acquisti in rete P.A., l'acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) e la sottoscrizione dell'ordinativo di fornitura di cui sopra;
3. di dare atto che il servizio partirà dopo il verbale di inizio attività, come previsto dall'art. 5.3 del Capitolato, e verrà erogato nelle modalità di cui al Piano di Attività concordato con il Fornitore;
4. di nominare, ai sensi dell'art. 114 comma 8 del D.lgs. n. 36/2023, Direttore dell'Esecuzione la dipendente Anna Di Monaco;
5. di dare atto che ai fini dell'esecuzione contrattuale, il fornitore sarà nominato Responsabile Esterno dei dati personali ex art. 28 del regolamento UE n. 2016/679, mediante sottoscrizione di apposito atto di nomina allegato sub A);
6. di dare atto che, con lettera del 5/3/2026 (prot. n. 05/03/2026.0041237.I), è stato individuato quale Rup del presente appalto il sottoscritto dirigente, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e Servizi Tecnici, nonchè il gruppo di lavoro preposto all'affidamento e all'esecuzione del contratto, anche al fine della corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche, ai sensi del Regolamento in materia, nella versione vigente alla data di pubblicazione del bando da parte di Consip per la procedura di cui trattasi;
7. di dare atto che il costo relativo al presente provvedimento, derivante dall'Ordinativo di fornitura è stimato in Euro 740.020,82 (iva inclusa ove prevista), ha natura di "altri oneri del personale" ed è a carico pro-quota del Budget 2026 e trova copertura nel Bilancio economico preventivo pluriennale 2026-2028, nonchè i successivi esercizi di competenza, con riferimento al centro di responsabilità del Servizio Prevenzione e Protezione di Arpae;
8. di dare atto che la base di calcolo per gli importi da destinare a costo di incentivi per funzioni tecniche, calcolato sull'importo dell'Ordinativo di Fornitura, secondo la tabella B), art. 6 comma 5 del Regolamento Incentivi è pari a € 11.646,11;

9. di destinare per i fini di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 3 lett. b) del Regolamento Incentivi, il 20% della somma di cui al punto precedente, per complessivi euro € 2329,22 trattandosi di costi non coperti da finanziamenti europei o a destinazione vincolata, avente la medesima natura di costo a carico dell'esercizio 2026 di cui al punto precedente, con riferimento al centro di Responsabilità del Servizio Prevenzione e Protezione;
10. di destinare al personale, a titolo di incentivi per funzioni tecniche da erogare nelle modalità previste dalla tabella 2) dell'art. 7 comma 2 del Regolamento incentivi, la somma massima erogabile di euro € 9.316,89 avente la medesima natura di costo di cui al punto 7), calcolata esclusivamente per le quote spettanti al personale di qualifica non dirigenziale;
11. di rinviare a successivo atto, così come prevede l'art. 9 del Regolamento Incentivi, la quantificazione delle risorse da destinare al personale per gli incentivi per funzioni tecniche per la corretta registrazione contabile degli importi da assumere a costi sugli esercizi di competenza annuale;
12. di dare atto che agli obblighi di trasparenza si assolverà secondo le disposizioni di cui alla delibera ANAC n. 264 del 20/6/2023, come modificata dalla delibera n. 601 del 19/12/2023, in relazione alle procedure avviate dopo l'1/1/2024.

IL DIRIGENTE ADOTTANTE

Firmato digitalmente

Pollicino Francesco

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ALLEGATO E

NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 1 – ID 2541

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro avente ad oggetto i servizi di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 1 – ID 2541

Allegato E – Nomina del Responsabile trattamento dati personali

CONTRATTO ATTUATIVO NELL' AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 1 – ID 2541

NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1. Con la sottoscrizione della presente da parte dell'Amministrazione **Arpae Emilia-Romagna (con sede in Via Po 5, 40139 Bologna, dirigen@cert.arpa.emr.it - Centralino 051- 6223811)**, il Fornitore **Consilia CFO S.r.l., (con sede in Roma, Via Giacomo Peroni, 130/150 – CAP 00131 – tel. 06/8075625 – PEC consiliacfo@legalmail.it)** è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), per tutta la durata del contratto di fornitura (nel seguito anche "contratto") relativo all'Accordo Quadro "Servizi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le Pubbliche amministrazioni -Edizione 1 – ID 2541". A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto dell'Amministrazione (Titolare del Trattamento), le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del contratto di fornitura e dell'Accordo Quadro, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i e del D. Lgs. n. 101/2018 (nel seguito anche "*Normativa in tema di trattamento dei dati personali*"), e delle istruzioni nel seguito fornite.
2. Il Fornitore/Responsabile si impegna a presentare su richiesta dell'Amministrazione garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inadeguate l'Amministrazione potrà chiedere la presentazione di garanzie sufficienti entro un termine congruo ed in caso di mancato riscontro risolvere il contratto con il Responsabile iniziale.
3. Le finalità del trattamento sono tutti i dati personali sanitari e sensibili oggetto del GDPR trattati ai fini dell'esecuzione del servizio di Sorveglianza Sanitaria come previsto dal contratto.
4. Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono: i) dati comuni (es. dati anagrafici e di contatto ecc.) e dati sanitari personali e sensibili.
5. Le categorie di interessati sono: dipendenti e collaboratori di Arpae, loro famiglie; contatti stretti.
6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:
 - a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
 - b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - c) trattare i dati personali conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro avente ad oggetto i servizi di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 1 – ID 2541

Allegato E – Nomina del Responsabile trattamento dati personali

- d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
 - o si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
 - o ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - o trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare al Responsabile;
 - e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (*privacy by design*), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (*privacy by default*);
 - f) adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
 - g) su eventuale richiesta dell'Amministrazione, assistere quest'ultima nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
 - h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE e nei limiti di quanto esso prescrive, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con l'Amministrazione e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta;
 - i) adottare le misure minime di sicurezza ICT per le PP.AA. di cui alla Circolare AgID n. 2/2017 del 18 aprile 2017.
7. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Fornitore si impegna a fornire all'Amministrazione un piano di misure di sicurezza rimesse all'approvazione della stessa, che saranno concordate al fine di mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:
- o la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - o la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
 - o la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
 - o una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
- La valutazione circa l'adeguatezza del livello di sicurezza deve tenere conto, in particolare, dei rischi del trattamento derivanti da: distruzione o perdita anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento dei dati personali conservati o comunque trattati.
8. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le

informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali.

A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di cinque giorni lavorativi; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione del Regolamento, o risulti che il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni fornite dall'Amministrazione, quest'ultima applicherà le penali previste nell'Accordo Quadro e diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune o a tenere una condotta conforme alle istruzioni entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, l'Amministrazione, in ragione della gravità dell'inadempimento, potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

9. Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito, "sub-Responsabile del trattamento") per gestire attività di trattamento dei dati per conto del Titolare. Il Responsabile del trattamento deve informare tempestivamente il Titolare della nomina dei sub-responsabili e loro variazione. Nella comunicazione andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi dei sub-Responsabili nominati e i dati del contratto di esternalizzazione.
10. Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; l'Amministrazione potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inidonee l'Amministrazione potrà chiedere la presentazione di garanzie sufficienti entro un termine congruo ed in caso di mancato riscontro risolvere il contratto con il Responsabile iniziale. Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione del Regolamento o risulti che il sub responsabile agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni fornite dall'Amministrazione, quest'ultima applicherà al Fornitore/Responsabile iniziale del trattamento le penali previste nell'Accordo e diffiderà lo stesso a far adottare al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune o a tenere una condotta conforme alle istruzioni entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, l'Amministrazione potrà, in ragione della gravità dell'inadempimento, risolvere il contratto di fornitura con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
11. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro avente ad oggetto i servizi di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 1 – ID 2541

richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati. Qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad informare tempestivamente il Titolare del trattamento, fornendo adeguato riscontro agli interessati, in nome e per conto del Titolare del trattamento, nei termini previsti dalla Regolamento UE; i

12. Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. *data breach*); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento si impegna a supportare il Titolare nell'ambito di tale attività.
13. Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, relativamente ai servizi oggetto del presente contratto; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.
14. Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
15. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile, su richiesta del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
16. Il Fornitore si impegna a individuare e a designare per iscritto gli amministratori di sistema mettendo a disposizione dell'Amministrazione l'elenco aggiornato delle nomine.
17. Il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali, trattati in esecuzione del contratto di fornitura, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.
18. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
19. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.
20. Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro avente ad oggetto i servizi di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 1 – ID 2541

trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

21. Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Protezione dei Dati Personali e/o della disciplina sulla protezione dei dati personali contenuta nell'Accordo Quadro (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o subappaltatori e/o sub-contraenti e/o sub-fornitori.

Il Titolare
ARPAE EMILIA ROMAGNA
.....

Il Responsabile del trattamento
Consilia CFO S.r.l.

PROPOSTA N. PDET 198 del 05/03/2026

Centro di Responsabilità:

OGGETTO: Adesione all'Accordo Quadro Consip relativo all'affidamento dei servizi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le pubbliche amministrazioni (CIG master A023470AAF) per la durata di 4 anni

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Bacchi Reggiani Giuseppe - Servizio Amministrazione Bilancio e Controllo economico esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 05/03/2026

Bacchi Reggiani Giuseppe
